



Provincia di Biella

Area Tecnica

Ordinanza n. **11** del **20/01/2021**

Oggetto: Operazioni periodiche di manutenzione taglio piante, rami sporgenti e siepi ai margini delle strade provinciali

Dirigente / Responsabile P.O PATERGNANI GRAZIANO CODA DAVIDE

Il Responsabile

PREMESSO che il Dirigente assume il presente provvedimento nell'esercizio dei poteri attribuiti dal Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. e in ossequio alle norme in tema di proprietà demaniale contenute nel Codice Civile;

CONSTATATO lo stato di abbandono, incuria e trascuratezza in cui versano la maggior parte dei fondi confinanti con le strade provinciali, con particolare riferimento alle strade di collina e montagna sui quali risulta abbondante lo sviluppo di piante e cespugli che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso le sedi stradali provinciali, invadendole e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica;

RILEVATO che la possibile caduta di piante o grossi rami possa costituire una forte criticità per la circolazione stradale, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate;

VISTI gli artt. 16, 17, 29, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada) che stabiliscono norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche;

RICHIAMATI pertanto gli obblighi dei proprietari dei fondi adiacenti il confine stradale così come definito dal comma 10, art. 3 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada);

VISTE le norme del Codice Civile in tema di proprietà demaniale;

RITENUTO necessario provvedere alla manutenzione dei fondi adiacenti i confini stradali provvedendo all'abbattimento e/o potatura di tutta la vegetazione che generi pericoli e ostacoli alla circolazione stradale;

RAVVISTA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O TENUTARI/CONDUTTORI

dei fondi frontisti delle Strade Provinciali di uso pubblico di provvedere

DAL 1 NOVEMBRE AL 30 APRILE DI OGNI ANNO

1. **al taglio di tutte le piante esistenti lungo il bordo delle strade suddette, entro una fascia minima di profondità non inferiore a 6 metri a monte ed a valle della sede stradale**, misurata orizzontalmente a partire dal confine di proprietà stradale, e di ogni alberatura oltre tale fascia che, per essiccamento, forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale in previsione di eventi meteorologici intensi;
2. alla potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale e creando ostacolo e limitazioni ai mezzi di manutenzione e allo sgombero della neve;
3. alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;
4. al mantenimento delle aree oggetto della presente in perfetto ordine, attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare, oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
5. ad assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale (es. erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti) che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità;

A V V E R T E

tutti i proprietari o tenutari che, per le operazioni di taglio di cui alla presente Ordinanza, dovranno attenersi alle seguenti modalità:

1. abbattimento di tutte le piante esistenti, ivi comprese quelle arbustive insistenti nella fascia di rispetto stradale, ad eccezione di quelle protette per le quali dovrà essere effettuata specifica ordinanza sindacale qualora ritenuta di pericolo per la pubblica incolumità (art. 54 del D.Lgs. 267/2000);
2. rimozione completa, in tutta la fascia di rispetto stradale, del materiale di risulta;
3. l'esecuzione dei lavori dovranno essere concordate con l'Ente proprietario o gestore della strada al fine di garantire la pubblica incolumità e la transitabilità;
4. i lavori di cui alla presente Ordinanza dovranno essere eseguiti entro e non oltre la scadenza prefissata, dopo di ché, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Provinciale e Comunale di concerto, previa informazione alla Prefettura e l'emissione di Ordinanza sindacale, potranno provvedere d'ufficio, con i mezzi propri o avvalendosi di Ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori, o parte degli stessi, qualora ritenuti improcrastinabili per la sicurezza e la pubblica incolumità;
5. resta nelle facoltà dell'Ente proprietario della strada, di concerto con il Comune territorialmente competente, addebitare ai proprietari e tenutari dei terreni le relative spese eventualmente trattenendo a parziale compenso del lavoro il legname risultante (ove economicamente produttivo), senza che niente abbiano più a pretendere;
6. fatta salva ogni azione sanzionatoria al riguardo, indipendentemente dagli interventi di cui al precedente punto 4 effettuati dall'Amministrazione Provinciale, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza; in caso di presenza di più comproprietari dello

stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

7. per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi NON E' NECESSARIO il nulla osta preventivo dell'Amministrazione Provinciale;
8. il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte così come previsto dalle norme di polizia forestale per quanto applicabile alla presente Ordinanza;
9. sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada) e articolo n. 21 del DPR 16/02/1992 n 495 e s.m.i. (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale;

RICORDA E COMUNICA CHE

- Ø successivamente all'esecuzione d'ufficio, a seguito dell'inadempienza dei proprietari o tenutari, sarà facoltà dell'Ente proprietario della viabilità applicare le sanzioni amministrative a norma di Legge (Codice della Strada) e lasciare impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale (art. 650 del Codice Penale);
- Ø la presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Biella, dei Comuni ad essi ricadenti, Unione dei Comuni, affissione nel territorio comunale e nei locali pubblici, ed invio agli organi di stampa per la pubblicazione sulla cronaca locale e tutte le ulteriori forme ritenute possibili per la massima divulgazione;
- Ø gli agenti di Polizia Municipale e quelli delle Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e del rispetto del provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente Ordinanza può inoltrare ricorso entro 60 gg dalla data di pubblicazione all'albo provinciale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione, oppure in via alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure, in alternativa entro 120 giorni può inoltrare ricorso al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente/Responsabile

PATERGNANI GRAZIANO